COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA del 13-12-2018 N. 161

OGGETTO:	**RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, LETT. A) D/LEG.VO 267/2000 - SENTENZA CORTE DI APPELLO DI CATANIA 1071/2017.PROPOSTA PER IL CONSIGLIO.**

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **tredici** del mese di **dicembre** in Rosolini, alle ore 14:00 nella Residenza Municipale di via Roma, 2.

In seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale in seduta non pubblica nelle persone dei Signori:

INCATASCIATO GIUSEPPE	**SINDACO**	**P**
ARANGIO FRANCESCO	**ASSESSORE**	**P**
GUARINO CONCETTA	**ASSESSORE**	**P**
DI STEFANO CARMELO	**ASSESSORE**	**P**
BRANCA GIUSEPPE	**ASSESSORE**	**P**

Assiste con le funzione di Segretario il Segretario Generale

NICOLOSI PIERPAOLO

Il Presidente Sig. **INCATASCIATO GIUSEPPE -** riconosciuta la legalità dell'adunanza – dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento in oggetto.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, che si allega alla presente per farne parte integrante;

DATO ATTO che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della L.R. 48/91, nonché dell'attestazione di cui all'art. 13 della L.R. 44/91, così come modificato dalla L. R. n. 30/2000

RITENUTA la proposta de-qua meritevole di approvazione;
VISTO il bilancio Comunale;
VISTA la L. R. 11/12/1991 n. 48;
VISTA la L. R. 03/12/1991 n. 44;
VISTA la L. R. n. 30/2000;
VISTO l'art. 16 di detta legge;
VISTO l'O.EE.LL. nella Regione Siciliana;

UNANIME, CON VOTI ESPRESSI SECONDO LEGGE

DELIBERA

La proposta di deliberazione, che si allega alla presente, per farne parte integrante, sotto la lettera A, avente l'oggetto ivi indicato,

E' APPROVATA nel testo allegato alla presente

Con separata ed analoga votazione, ad unanimità ai voti, vista l'urgenza e la necessità

DELIBERA

di dichiarare la presente **Immediatamente Esecutiva**

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

OGGETTO:	**RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, LETT. A) D/LEG.VO 267/2000 - SENTENZA CORTE DI APPELLO DI CATANIA 1071/2017.PROPOSTA PER IL CONSIGLIO.**

COMUNE DI ROSOLINI
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI - SIRACUSA

Ufficio proponente: legale

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, LETT. A) D/LEG.VO 267/2000 - SENTENZA CORTE DI APPELLO DI CATANIA 1071/2017. PROPOSTA PER IL CONSIGLIO.

Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che:

- Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi *derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali";

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;

- della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

Ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

Considerato che il I° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Dato atto che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

Premesso che:

- con ricorso ex art. 413 e ss. c.p.c., notificato a questo Ente il 10.05.2011 prot. n.14508, il sig. Rosario Incatasciato avanti il Tribunale di Siracusa sezione Lavoro, chiede, previa fissazione dell'udienza di discussione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
    - Dichiarare il recesso in data 12/07/2010 ante tempus ed ingiustificato del Comune di Rosolini dal contratto di collaborazione stipulato il 23/12/2008, e il recesso anticipato ed ingiustificato ed in ogni caso la risoluzione del contratto di collaborazione tra il Comune di Rosolini e il ricorrente.
    - Condannare la convenuta a risarcire il danno, patito dal ricorrente, sia a titolo di danno emergente che di lucro cessante, corrispondente a €.41.645,62 pari all'ammontare dei corrispettivi pattuiti in contratto che lo stesso avrebbe dovuto percepire dalla data di recesso anticipato12/07/2010 fino alla scadenza contrattuale del 18/06/2013, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data del 12/07/2010 fino all'effettivo soddisfo.
    - Vittoria di spese, diritti ed onorari;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 14/03/2012, si autorizzava il legale rappresentante dell'Ente a resistere in giudizio conferendo incarico all'avvocato Battista Piazzese;
- il Tribunale di Siracusa , con sentenza n. 183/2014, notificata all'Ente il 12/063/2014, in accoglimento della domanda avanzata dal ricorrente, condannava il Comune di Rosolini al pagamento, in favore del sig. Incatasciato Rosario, della somma di €. 41.645,62 oltre gli accessori ex art. 429 c.p.c., ossia la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT e interessi

legali sulle somme via via rivalutate dal giorno della maturazione dei diritti al soddisfo,nonché alla refusione delle spese legali quantificate in €. 2.500,00 oltre accessori di legge;

- con delibera di Giunta n. 57 del 19/03/2014, veniva autorizzato il legale rappresentante dell'Ente a proporre appello avverso la sentenza 183/2014 affidando l'incarico all'avv. Antonio Saitta;
- con sentenza 1071/2017, la Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Comune di Rosolini nei confronti del sig. Incatasciato Rosario ed avverso la sentenza n. 183/2014 emessa dal Tribunale di Siracusa, rigetta l'appello confermando l'impugnata sentenza con condanna altresì delle spese di giudizio quantificate in €. 2.650,00 oltre accessori di legge;
- il difensore dell'Ente, avv. Saitta , nella nota di accompagnamento della sentenza emessa dalla Corte di Appello,dal tenore delle argomentazioni della sentenza, non vede profili che possano consigliare di proporre ricorso per Cassazione;

Rilevato che le somme da corrispondere al sig. Rosario Incatasciato ammontano a complessivi €. 57.080,41 di cui per:

Somma a titolo risarcitorio	€. 41.645,62
Rivalutazione e interessi 12/07/2010 – 31/10/2018	€. 7.920,32
Spese legali Sentenza n. 183/2014 comprensivi di accessori	€. 3.647,80
Spese legali Sentenza n. 1071/2017 comprensivi di accessori	€. 3.866,67

Atteso che attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio;

Considerato che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva tra le parti, discendendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;

-nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;

- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;

-conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

Rilevato che occorre acquisire il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori, previsto dall'art.239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Visto:

- che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1. di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo.
2. di sottoporre il presente atto al Consiglio Comunale per il riconoscimento, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/200, della legittimità del debito fuori bilancio riferito alla sentenza n. 183/2014 del Tribunale di Siracusa – Sezione lavoro e alla sentenza n. 1071/2017 della Corte di Appello di Catania a favore del sig. Incatasciato Rosario pari all'importo complessivo ammontante ad €. 57.080,41 di cui per:

Somma a titolo risarcitorio	€. 41.645,62
Rivalutazione e interessi 12/07/2010 – 31/10/2018	€. 7.920,32
Spese legali Sentenza n. 183/2014 comprensivi di accessori	€. 3.647,80
Spese legali Sentenza n. 1071/2017 comprensivi di accessori	€. 3.866,67

3. di prenotare la somma di €. 57.080,41 al cap.3075 cod. 01.11-1.10.99.99.999 del corrente esercizio finanziario.
4. di trasmettere la presente al collegio dei revisori dei Conti per il rilascio dell'apposito parere.
5. Di dare atto che alla liquidazione si provvederà con successivo provvedimento del Responsabile del Servizio dopo l'approvazione del presente da parte della Giunta e successivo riconoscimento del debito da parte del Consiglio Comunale.

Il responsabile del Servizio
Saverio Adamo

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera ad oggetto: "RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, LETT. A) D/LEG.VO 267/2000 - SENTENZA CORTE DI APPELLO DI CATANIA 1071/2017.PROPOSTA PER IL CONSIGLIO" predisposta dal Responsabile del Servizio del Settore Affari Generali;
Visti i pareri richiesti ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi in forma palese ,

D E L I B E R A

di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: ""RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, LETT. A) D/LEG.VO 267/2000 - SENTENZA CORTE DI APPELLO DI CATANIA 1071/2017.PROPOSTA PER IL CONSIGLIO." predisposta dal Responsabile del Servizio del Settore Affari Generali;

Successivamente ,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta che sussistono particolari motivi d'urgenza,

Con voti unanimi espressi in forma palese ,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex art.12, comma secondo, della L.R. n.44/1991.

OGGETTO:	**RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, LETT. A) D/LEG.VO 267/2000 - SENTENZA CORTE DI APPELLO DI CATANIA 1071/2017.PROPOSTA PER IL CONSIGLIO.**

Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 L. 142/90 recepite con L.R. 48/91 dell'art. 12 della L. R. n. 30/2000

Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto

Rosolini, lì 13-12-2018 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to ADAMO SAVERIO

Parere del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione concernente l'oggetto.

Rosolini, lì 13-12-2018 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA**

F.to LOREFICE CARMELO

Attestazione copertura finanziaria

Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere **Favorevole** in ordine alla copertura finanziaria.

Rosolini, lì 13-12-2018 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA**

F.to LOREFICE CARMELO

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

IL SINDACO
F.to INCATASCIATO GIUSEPPE

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to ARANGIO FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NICOLOSI PIERPAOLO

==========

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio comunale dal 13-12-2018 al 28-12-2018 con n. 1580 del registro di pubblicazione.

Il Messo Comunale

F.to GENNARO CORRADO

==========

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991 n.44,
é stata affissa all'Albo Pretorio comunale il 13-12-18 per 15 giorni consecutivi (art. 11, 1° comma);
Con lettera n. _____ del _____ è stata trasmessa ai capigruppo consiliari;

Rosolini, lì 29-12-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to NICOLOSI PIERPAOLO

==========

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la predetta deliberazione è pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 13-12-2018 al 28-12-2018 a norma dell'art. 11 della L. R. 3.12.91 n. 44.

[ ] che la stessa è divenuta esecutiva il decorsi i 10 gg. dalla pubblicazione.

Rosolini, lì 14-12-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to NICOLOSI PIERPAOLO